



Vendo rappresentato li Reggenti Deputati, e Uomini delle Comunità di Lavena, e Broliupiano di questo Ducato all' Illustrissimo Magistrato Camerale gli abusi, e disordini, che si commettono nella Pelcagione del Lago posto al di loro fronte in tutta la sua estensione, ed appartenenza, tanto riguardo al tempo, quanto alle Reti, e modo, con cui si fanno moltri lecito di esercirla, non solamente in grave danno delle Comunità medesime, ma eziandio del Pubblico, per la devaluazione de' Pelci, che indi ne siegue.

Indi il prefato Illustrissimo Magistrato richiamare le Ordinazioni, e proibizioni fatte negli anni 1651., 1717., 1726., ed ultimamente confermate nel giorno 28. Aprile 1741. intorno alla proibizione delle Reti; e tenuto sopra tutto il Regio Fisco, è venuto nella determinazione, che si pubblici il presente Edicto, col quale miratamente comanda, che ogni, e qualunque Persona di qualsivoglia Stato, grado, e condizione debba ommettere ad usare quanto dispongono li mentovati Ordini, e Gride, e quanto viene nel presente disposto, sotto pena della perdita delle Reti, Pelci, Barche, Burchielli, e d'altro, l'itromento interveniente alla Pelca, che non sia permesso dagli Ordini, e dal presente Edicto; ed inoltre di leudi venticinque per ciascuno contravvenzione, d'applicarli *in loco*; le quali pene si dovranno eseguire irremissibilmente.

Espressamente ordina, e comanda, che nessun Pelcatore, né altra Persona, benchè privilegiata, ardisca pelcare, né far pelcare in detto Lago con Reti, che si chiamano Boxtere, e Recciere, o siano Retichiare, Riarele, Tremaggi da tirare con Corda, Tremagioni fatti di nuova invenzione, e che si pelcano col calare di un Sasso appeso ad una Corda, saltando nel circolo di essa Rete, Tribia, o sia Guadone, e Grasso, ed ogni altra sorte di Reti, che a simiglianza di quelli, o per lo stesso uso si potessero inventare.

Che in tempo delle generazioni, e freghe de' Vaironi, o siano Arborelle non si possa pelcare colli Tremaggioli, e Tremaggi da buttare.

Che le Reti dette Pantere di Anzefini non si possano usare, che dal principio di Ottobre fino alla metà di Gennaio.

Che la Rete detta Biò non si possa adoperare, se non che dal principio di Settembre fino alla metà di Dicembre.

Che la Rete detta Bedina non si possa usare, se non dal principio di Febbrajo fino al principio di Giugno.

Che con la Rete detta Redino, o sia Redaquedo in nessun

tempo si possa pelcare tirata con Corda, volgarmente detta, tirata a Tribera, Strula, od a Covera, accordandosi il solo permesso di pelcarla col levarla dal fondo, e direttamente tirarla a Bore di acqua, giusta l'antico suo costume.

Dichiara il prefato Illustrissimo Magistrato, che sia lecito il pelcare solamente con Reti chiamate Tremaggi d'Aroni, o siano Aronere, Vaironelle, Micciole, Arenelle, Frossa, Ligas, Trollari, Guade, o siano Guadai, e Barrarelli.

Comanda il prefato Illustrissimo Magistrato, che nessun Pelcatore, né altra Persona, benchè privilegiata, e come sopra, possa pelcare con altra sorte di Reti nuove, se prima non saranno queste vili, ed esaminare dal detto Illustrissimo Magistrato, o dalle Persone, che saranno su ciò deputate, le quali dovranno con ogni diligenza invigilare all'osservanza di questa Grida, né permettere che lecto verun pretello venga contraffatto alla letterale disposizione della medesima.

Espresso che il disposto nella presente Grida venga più puntualmente, ed in ogni sua parte adempiuto, ed osservato, il prefato Illustrissimo Magistrato depurerà due Castellodi di detto Lago, a quali spedirà l'opportuna Patente, col incarico dicché debbano attentamente regliare, ed avere l'opportuna vigilanza all'elezione del presente Edicto, denunziando incontinentemente, o facendo denunziare li Contravventori alli Podestà più vicini alle Terre, e Luoghi, ne quali sarà pubblicata la presente Grida, al giurato attestato de' quali, e di ciascuno di essi Castellodi, unitamente ad altro Testimonio degno di fede, dovranno detti Giudici avere piena fede, per poter procedere contro detti Contravventori, giusta le pene di sopra stabilite, facendo però di tutto relazione al detto Illustrissimo Magistrato.

Incaricando il prefato Illustrissimo Magistrato l'esecuzione della presente per l'interesse tanto del Regio Fisco, come dell'Armi al Regio Podestà del Seprio Superiore, ed alli Podestà delle rispettive Terre Lacuali, perchè procedano con ogni vigore, in tutti li casi di contravvenzione, che, non tanto da detti Castellodi, quanto da qualunque altro saranno loro denunziati, o fatti denunziare, come sopra, ed anco secondo l'ordinato nelle precedenti Gride dal prefato Illustrissimo Magistrato emanare su questo proposito.

Perchè nessuno possa allegare ignoranza di quanto si contiene nel presente Edicto, ordina, e comanda, che sia pubblicato nelle dette Comunità di Lavena, e Broliupiano, ed altri Luoghi soliti essere. Milano 3a. Agosto 1766.

Il Presidente, e Questori del Magistrato Camerale dello Stato di Milano.

Joseph Casanova Reg. Duc. Cam. Not.

In Milano, nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Scampatore Regio Camerale.